

14.1000

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni

a) Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e` abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato Regioni entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo e terzo periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria . In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti.

In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal quinto, sesto, settimo e ottavo periodo del presente comma."

b) al comma 22, sostituire le parole "di rientro" con le seguenti "di stabilizzazione finanziaria";

c) al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: "*per lo svolgimento*" con le seguenti: "*e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,*".

d) al comma 31, sostituire le parole: "*il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi*" con le seguenti: "*comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30*".

e) al comma 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

-al secondo e al quarto periodo, le parole "*entro il 31 dicembre 2010*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 dicembre 2011*";

- è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle riforme per il federalismo, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.”

Conseguentemente

All’articolo 5, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: *“fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000”*, con le seguenti: *“tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001”*;
- b) al quarto periodo sostituire le parole: *“enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione,”* con le seguenti: *“forme associative di enti locali”*.

Il Relatore